

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2049 DELLA COMMISSIONE****del 24 ottobre 2022****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di talune autorità di controllo e taluni organismi di controllo ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 48, paragrafo 3, e l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione <sup>(2)</sup> reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) L'India ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha sospeso l'organismo di controllo «TQ Cert Services Private Limited», che pertanto dovrebbe essere depennato dall'elenco degli organismi di controllo riconosciuti dall'India.
- (3) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 reca l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza e competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi. Alla luce delle nuove informazioni e richieste ricevute dalla Commissione dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325, è opportuno apportare alcune modifiche a tale elenco.
- (4) Nel sistema informativo sull'agricoltura biologica (OFIS) sono stati notificati casi di non conformità in relazione a «Control Union Certifications» (BIO-149), «Ecocert SA» (BIO-154), «Lacón GmbH» (BIO-134) e «OneCert International PVT Ltd» (BIO-152). Tali notifiche riguardano la contaminazione di un elevato numero di partite di prodotti, ottenuti in India e certificati come biologici da tali organismi di controllo. Si trattava di contaminazioni da parte di prodotti e sostanze non permessi nella produzione biologica e/o nella produzione convenzionale nell'Unione, a livelli superiori e spesso molto superiori ai livelli massimi di residui stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. Tali contaminazioni comprendono, ma non esclusivamente, le contaminazioni da ossido di etilene, che è cancerogeno, mutageno e tossico per la riproduzione.
- (5) Inoltre tali organismi di controllo non hanno dimostrato che i prodotti biologici importati sotto il loro controllo sono stati ottenuti conformemente a norme di produzione e assoggettati a un regime di controllo equivalenti a quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dai regolamenti della Commissione (CE) n. 889/2008 <sup>(5)</sup> e (CE) n. 1235/2008 <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 8).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

- (6) In più tali organismi di controllo non hanno adottato misure correttive in risposta alle irregolarità e alle violazioni osservate.
- (7) Per ciascuno di tali motivi e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punti iv), v) e vii), del regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione <sup>(7)</sup>, gli organismi di controllo «Control Union Certifications», «Ecocert SA», «Lacon GmbH» e «OneCert International PVT Ltd» dovrebbero essere depennati dall'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti per l'India ai fini dell'equivalenza a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007.
- (8) «A CERT European Organization for Certification S.A.» ha comunicato alla Commissione la variazione del proprio indirizzo.
- (9) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «BioGro New Zealand Limited» di revocare il suo riconoscimento per tutti i paesi terzi per i quali è riconosciuto in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.
- (10) «Bureau Veritas Certification France SAS» ha comunicato alla Commissione la variazione dell'indirizzo del proprio sito internet.
- (11) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Ecocert SA» di modificare il proprio nome. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione ha concluso che è giustificato sostituire il nome di tale organismo di controllo con «Ecocert SAS».
- (12) L'organismo di accreditamento IOAS ha informato la Commissione di aver revocato il suo accreditamento in relazione all'organismo di controllo «FairCert Certification Services Pvt Ltd». La Commissione ha invitato l'organismo di controllo a fornire un certificato di accreditamento valido e ad adottare correttivi appropriati e tempestivi. Tuttavia «FairCert Certification Services Pvt Ltd» non ha risposto in modo soddisfacente entro il termine stabilito a tal fine. Infine «FairCert Certification Services Pvt Ltd» non ha comunicato alla Commissione tutte le informazioni relative al suo fascicolo tecnico. Per ciascuno di questi tre motivi e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2021/1342, «FairCert Certification Services Pvt Ltd» dovrebbe essere depennato dall'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per tutti i paesi terzi.
- (13) «Kiwa Sativa» ha comunicato alla Commissione la variazione dell'indirizzo del proprio sito internet.
- (14) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Lacon GmbH» di revocare il suo riconoscimento per tutti i paesi terzi per i quali è riconosciuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.
- (15) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «LETIS S.A.» di revocare il suo riconoscimento per l'Afghanistan, l'Azerbaijan, la Bielorussia, la Costa d'Avorio, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Etiopia, l'Iran, il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Marocco, la Moldova, il Pakistan, la Russia, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Ucraina e l'Uzbekistan.
- (16) L'organismo di accreditamento IOAS ha informato la Commissione di aver revocato il suo accreditamento in relazione a «LETIS S.A.» in Turchia. La Commissione ha invitato l'organismo di controllo a fornire un certificato di accreditamento valido per la Turchia e ad adottare correttivi appropriati e tempestivi. Tuttavia «LETIS S.A.» non ha risposto in modo soddisfacente entro il termine stabilito a tal fine. Per ciascuno di questi due motivi e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2021/1342, è giustificato revocare il riconoscimento di «LETIS S.A.» per la Turchia.
- (17) «OneCert International PVT Ltd» ha comunicato alla Commissione la variazione del proprio indirizzo e dell'indirizzo del proprio sito internet.
- (18) La Commissione ha ricevuto la richiesta di «Oregon Tilth» di revocare il suo riconoscimento per Panama.

<sup>(7)</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione, del 27 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell'esercizio di tale supervisione (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 20).

- (19) La Commissione ha ricevuto la richiesta di «Organic Standard» di revocare il suo riconoscimento per la Russia.
- (20) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Soil Association Certification Limited» di cessare volontariamente le proprie attività per tutti i paesi terzi per i quali è riconosciuto in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.
- (21) «Tse-Xin Organic Certification Corporation» ha comunicato alla Commissione la variazione del proprio indirizzo.
- (22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.
- (23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (UE) 2021/2325 è così modificato:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

*ALLEGATO I*

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/2325, al punto 5 della sezione relativa all'India, la riga relativa al numero di codice IN-ORG-006 è soppressa.

---

## ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (UE) 2021/2325 è così modificato:

- 1) nella sezione relativa a «**A CERT European Organization for Certification S.A.**», il punto 1 è sostituito dal seguente:
 

«1. Indirizzo: 52, 19is Maiou Street, 57001 Salonicco, Grecia»;
- 2) la sezione relativa a «**BioGro New Zealand Limited**» è soppressa;
- 3) nella sezione relativa a «**Bureau Veritas Certification France SAS**», il punto 2 è sostituito dal seguente:
 

«2. Sito internet: <https://www.bureauveritas.fr/besoin/agriculture-biologique-certification-bio>»;
- 4) nella tabella del punto 3 della sezione relativa a «**Control Union Certifications**», la riga relativa all'India è soppressa;
- 5) la sezione relativa a «**Ecocert SA**» è così modificata:
  - a) il nome «**Ecocert SA**» è sostituito da «**Ecocert SAS**»;
  - b) nella tabella del punto 3, la riga relativa all'India è soppressa;
- 6) la sezione relativa a «**FairCert Certification Services Pvt Ltd**» è soppressa;
- 7) nella sezione relativa a «**Kiwa Sativa**», il punto 2 è sostituito dal seguente:
 

«2. Sito internet: [www.kiwa.com/pt](http://www.kiwa.com/pt)»;
- 8) la sezione relativa a «**Lacon GmbH**» è soppressa;
- 9) nella sezione relativa a «**LETIS S.A.**», il punto 3 è sostituito dal seguente:
 

«3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

| Numero di codice | Paese terzo           | Categoria di prodotti |   |   |   |   |    |
|------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---|----|
|                  |                       | A                     | B | C | D | E | F  |
| AR-BIO-135       | Argentina             | —                     | — | x | x | — | —  |
| BO-BIO-135       | Bolivia               | x                     | — | — | x | — | —  |
| BR-BIO-135       | Brasile               | x                     | — | x | x | — | —  |
| BZ-BIO-135       | Belize                | x                     | — | x | x | — | —  |
| CO-BIO-135       | Colombia              | x                     | — | x | x | — | —  |
| CR-BIO-135       | Costa Rica            | —                     | — | x | — | — | —  |
| DO-BIO-135       | Repubblica dominicana | x                     | — | x | x | — | —  |
| EC-BIO-135       | Ecuador               | x                     | — | — | x | — | —  |
| GT-BIO-135       | Guatemala             | x                     | — | x | x | — | —  |
| HN-BIO-135       | Honduras              | x                     | — | x | x | — | —  |
| KY-BIO-135       | Isole Cayman          | x                     | — | — | x | — | —  |
| MX-BIO-135       | Messico               | x                     | — | — | — | — | —  |
| PA-BIO-135       | Panama                | x                     | — | x | x | — | —  |
| PE-BIO-135       | Perù                  | x                     | — | x | — | — | —  |
| PY-BIO-135       | Paraguay              | x                     | — | — | x | — | —  |
| SV-BIO-135       | El Salvador           | x                     | — | x | x | — | —  |
| UY-BIO-135       | Uruguay               | x                     | — | — | — | — | —» |

- 10) la sezione relativa a «**OneCert International PVT Ltd**» è così modificata:
- a) i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- «1. Indirizzo: KA-23B, Near Greenfield Public School, Shri Ram Colony, Ramnagar Ext., Sodala, Jaipur, 302019, Rajasthan, India
2. Sito internet: [www.onecertinternational.com](http://www.onecertinternational.com)»;
- b) nella tabella del punto 3, la riga relativa all'India è soppressa;
- 11) nella tabella del punto 3 della sezione relativa a «**Oregon Tilth**», la riga relativa a Panama è soppressa;
- 12) nella tabella del punto 3 della sezione relativa a «**Organic Standard**», la riga relativa alla Russia è soppressa;
- 13) la sezione relativa a «**Soil Association Certification Limited**» è soppressa;
- 14) nella sezione relativa a «Tse-Xin Organic Certification Corporation», il punto 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Indirizzo: Xizhi District, City: 221416 New Taipei City, 26 F, No. 95, Sec. 1, Xintai 5th Rd.».
-